



# COMUNICATO

Considerato che:

- il vaccino anti COVID-19, rientrando nella strategia del Piano strategico nazionale in materia di “*Vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19*”, viene somministrato ai militari consenzienti, per e in servizio;
- a seguito della vaccinazione molti accusano, per qualche giorno, effetti indesiderati quali febbre, mal di testa, dolori articolari, ecc., che possono non consentire di prestare servizio, previo rilascio di apposita certificazione medica;
- tale vaccino viene somministrato ai militari prioritariamente rispetto ad altre categorie nell’interesse primario dell’Amministrazione, oltre che a tutela della salute dei singoli, atteso che – come può desumersi dal combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 2087 cod.civ. e 266, 267, 279, comma 2, 42 D.Lgs. 81/2008 e Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 recepita dal D.L. 125/2020 – **la vaccinazione è da ritenersi come un mezzo di protezione individuale** che, ancorchè  **messo a disposizione** dallo Stato, consente al datore di lavoro, nel proprio D.V.R., di valutare diversamente il rischio di esposizione ad agenti patogeni da COVID-19 dei militari vaccinati e al medico competente di riconoscerne l’idoneità alle mansioni, perché meno esposti ai rischi grazie alla protezione vaccinale;
- la normativa vigente non contempla che, analogamente a quanto previsto per i giorni di isolamento fiduciario per i militari affetti da COVID-19 ovvero a contatto stretto con soggetti positivi e gli altri casi previsti dalla normativa emergenziale, anche ai militari che debbano rimanere assenti dal servizio per qualche giorno a seguito dell’assunzione del vaccino (nell’ambito della campagna vaccinale gestita dall’Amministrazione) possa essere riconosciuta una licenza straordinaria per gravi motivi con giorni non computabili nel limite dei 45 annui;

chiede al Ministro della Difesa che:

1. il periodo di assenza a seguito di malessere conseguente alla somministrazione del vaccino nell’ambito della campagna vaccinale istituzionale possa essere considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge (come nei casi di quarantena e isolamento fiduciario) e la conseguente licenza straordinaria per gravi motivi rilasciata non sia computabile nel limite annuo dei 45 giorni;
2. la malattia che ne derivi possa essere riconosciuta dipendente da causa di servizio e, sussistendone i normali presupposti normativi, possa dare titolo all’eventuale equo indennizzo.

*Il Segretario Regionale Friuli Venezia Giulia*